COMUNE DI COLOGNE

PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA **N° 3 del 06/03/2023**

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE

L'anno **2023**, addì **sei** del mese di **Marzo** alle ore **19:09**, nella sala delle adunanze del palazzo comunale, si è riunito, in seduta pubblica il **CONSIGLIO COMUNALE** in seguito a convocazione disposta dal sindaco con avvisi spediti nei termini di legge:

N.	Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
1	CHIARI CARLO	Presidente	P
2	BONARDI GIUSEPPE	Consigliere	P
3	GOFFI MICHELA	Consigliere	P
4	GARZA MARCO	Consigliere	P
5	BENAGLIO PAOLA	Consigliere	P
6	AMBROSINI VALENTINA	Consigliere	P
7	BELOTTI STEFANO	Consigliere	P
8	BOGLIONI FRANCESCA	Consigliere	P
9	PIANTONI ANDREA	Consigliere	P
10	FAUSTINI MOIRA	Consigliere	A
11	PEZZOTTI VALTER	Consigliere	A
12	VERZELETTI DANILO DAVIDE	Consigliere	A
13	GOFFI GIANMARIO	Consigliere	A

Presenti: 9 Assenti: 4

Assiste all'adunanza Il Segretario Comunale **Concilio Dott.ssa Leonilde** il quale partecipa alla riunione con funzioni consultive, referenti, di assistenza e per la cura della verbalizzazione.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente del Consiglio, **Carlo Chiari**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato .

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
e stampato il giorno 23/03/2023 da Tonelli Chiara.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE

Il Sindaco -Presidente Carlo Chiari dà lettura dell'oggetto posto al n. 3 dell'ordine del giorno: "Modifica del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" e cede la parola al Vicesindaco Marco Garza che illustra l'argomento: con la delibera di questa sera si va a modificare un criterio del canone mercatale viene modificato l'art. 58 con una riduzione del 4% del canone e abrogato l'art. 60 non più necessario in forza della modifica apportata all'art. 58, la delibera a tutti i pareri necessari tecnico/contabile e anche quello del Revisore dei conti

Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";*
- per effetto delle disposizioni contenute nella Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836: *"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi";*
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1: *"Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n.507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68";*
- l'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto che "*Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446";*

VISTA la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale, prevede:
"Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:
a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni;
b) all'installazione degli impianti pubblicitari;

COPIA CARTACEA DELL'ORIGINALE DIGITALE
e stampato il giorno 23/03/2023 da Tonelli Chiara.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

c) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
d) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
e) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
f) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
g) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
h) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
i) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285";

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina del Canone Patrimoniale di Occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 30 marzo 2021;

CONSIDERATA la necessità di modificare il suddetto regolamento, in particolare il Titolo IV Canone Mercatale, nei seguenti punti per una migliore chiarezza applicativa:

- Articolo 58 – comma 4) applicando una riduzione del 34 per cento, e non del 40;
- abrogare l'Articolo 60 – Agevolazioni, che risulta superfluo a seguito della modifica dell'articolo 58 sopra riportata;

RAVVISATA l'opportunità di modificare il regolamento di che trattasi sulla base di quanto sopra espresso come da dispositivo del presente atto;

TENUTO CONTO che le modifiche regolamentari di cui alla presente deliberazione entrano in vigore immediatamente;

ACQUISITI:

- gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica, espressi dalla Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, Rag. Plebani Simonetta, e dal Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva, Geom. Lorini Devis, ciascuno per la parte di propria competenza,
- l'allegato parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile, espresso dalla Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, Rag. Plebani Simonetta, ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1, e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D. Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012, il parere favorevole del Revisore dei Conti;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:
Consiglieri presenti n. 9 (nove) Consiglieri assenti n. 4 (quattro) Faustini Moira e Pezzotti Valter del Gruppo Consiliare "CologneSicura" – Verzeletti Danilo Davide e Goffi Gianfranco del Gruppo Conciliare "Civica Colognese"
Consiglieri votanti n. 9 (nove)
Voti favorevoli n. 9 (nove)
Voti contrari n. 0 (zero)
Consiglieri astenuti n. 0 (zero)

D E L I B E R A

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
e stampato il giorno 23/03/2023 da Tonelli Chiara.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

1. **DI MODIFICARE** il Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di Occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 30 marzo 2021 come da "Allegato 1";
2. **DI ALLEGARE** alla presente deliberazione il regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di Occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale così come modificato con il presente atto;
3. **DI DARE ATTO**, altresì, che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia;
4. **DI DEMANDARE** ai Responsabili dell'Area Economico Finanziaria, Rag. Plebani Simonetta, e dell'Area Tecnico-Manutentiva, Geom. Lorini Devis, ciascuno per la parte di propria competenza, tutti gli adempimenti derivanti dal presente atto, fra i quali le pubblicazioni necessarie ai sensi delle vigenti disposizioni;
5. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione, unitamente al Regolamento, sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'ente;
6. **DI PRENDERE ATTO** che la presente deliberazione ha efficacia immediata.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere,

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:
Consiglieri presenti n. 9 (nove) Consiglieri assenti n. 4 (quattro) Faustini Moira e Pezzotti Valter del Gruppo "CologneSicura" – Verzeletti Danilo Davide e Goffi Gianfranco del Gruppo "Civica Colognese"
Consiglieri votanti n. 9 (nove)
Voti favorevoli n. 9 (nove)
Voti contrari n. 0 (zero)
Consiglieri astenuti n. 0 (zero)

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

COPIA CARTACEA DELL'ORIGINALE DIGITALE
e stampato il giorno 23/03/2023 da Tonelli Chiara.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Oggetto : **MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Li, 27/02/2023

Il Responsabile Area Economico Finanziaria
F.to Plebani Rag. Simonetta

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Li, 27/02/2023

Il Responsabile Area Tecnico-Manutentiva
Lorini Geom. Devis

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Li, 27/02/2023

Il Responsabile Area Economico Finanziaria
F.to Plebani Rag. Simonetta

COPIA CARTACEA DELL'ORIGINALE DIGITALE
e stampato il giorno 23/03/2023 da Tonelli Chiara.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Del Consiglio
F.to Carlo Chiari

Il Segretario Comunale
F.to Concilio Dott.ssa Leonilde

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 21/03/2023, all'Albo Pretorio Istituzionale ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Concilio Dott.ssa Leonilde

ESECUTIVITA'

E' divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell' art. 134 comma 3 del D. Lgs 267/2000.
E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Il Segretario Comunale
F.to Concilio Dott.ssa Leonilde

Copia valida ai soli fini della pubblicazione albo on-line art. 32 L. 69/2009.
Per ottenere copia fare richiesta di accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990.

Cologne, 21/03/2023

Il Segretario Comunale
Concilio Dott.ssa Leonilde

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
e stampato il giorno 23/03/2023 da Tonelli Chiara.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

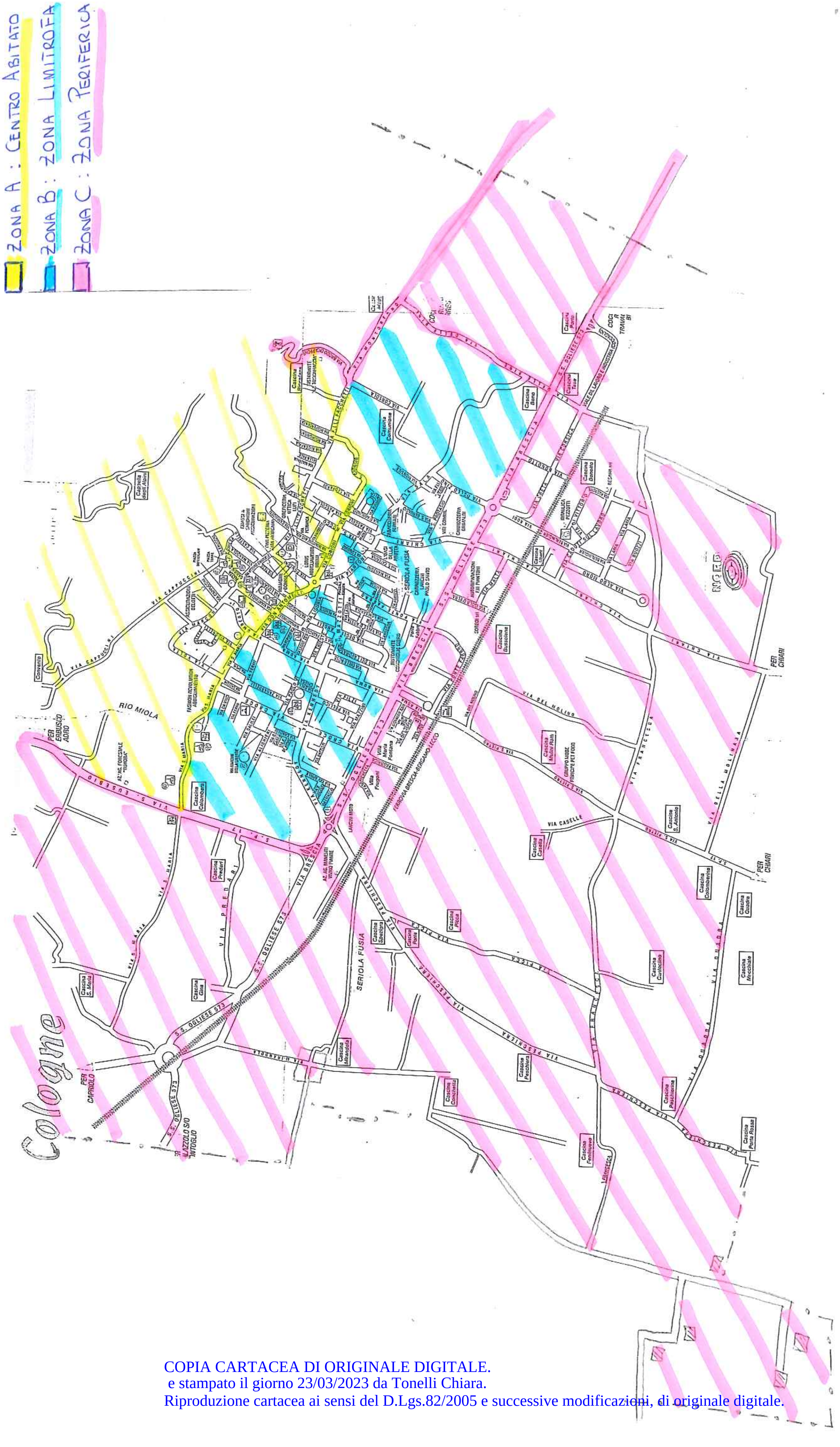

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 23/03/2023 da Tonelli Chiara.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : **MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Li, 24/02/2023

Il Responsabile Area Tecnico-Manutentiva
Lorini Geom. Devis

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 23/03/2023 da Tonelli Chiara.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

COMUNE DI COLOGNE
(PROVINCI DI BRESCIA)

Verbale n. 5 del 27febbraio 2023

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
relativo alla modifica del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.

* * *

La sottoscritta Montefusco Antonella, nominata Revisore dei conti, unico componente, ai sensi degli artt. 234 e segg. del D.Lgs. 267/2000, visionata in data 24.02.2023, la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto '*MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE' è* chiamato ai sensi del comma 1, lett. b n. 7 dell'art. 239 ad esprimere il proprio parere sulla materia.

Premesso che:
- l'art. 1 – commi da 816 a 836 - della Legge 160/2019 ha introdotto dal 1° gennaio 2021 un nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 09 del 30.03.2021 è stato approvato il Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di Occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del Canone Mercatale;
- l'Ente ritiene opportuno apportare a detto regolamento alcune modifiche allo scopo di dettagliare le riduzioni tariffarie, di integrare le esenzioni previste e disciplinare le occupazioni relative al canone mercatale;

Considerato che
ciò comporta una modificazione al regolamento tuttora vigente;
a tal fine l'Ente ha sottoposto la bozza del regolamento modificato per l'espressione del parere previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.lgs. 267/2000;

Tenuto conto
- del parere di regolarità tecnica rilasciato dalla Rag. Plebani Simonetta;
- del parere di regolarità tecnica rilasciato dal Geom. Lorini Devis;
- del parere di regolarità contabile rilasciato dalla Rag. Plebani Simonetta;

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Revisore unico

ESPRIME

limitatamente alle proprie competenze, **parere favorevole**, alla proposta di deliberazione relativa alla '*MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE'*.

Varese, li 27.02.2023

Il Revisore dei Conti

(Montefusco Dott.ssa Antonella)

COMUNE DI COLOGNE
Ufficio Protocollo - c_c893
Protocollo N.0003169/2023 del 27/02/2023 E

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 23/03/2023 da Tonelli Chiara.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

COMUNE DI COLOGNE
(Provincia di Brescia)

Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

Approvato con delibera di C.C. n. 9 del 30/03/2021
Modificato con delibera di C.C. n. ___ del __/03/2023

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 4
CAPO I – AMBITO OGGETTIVO E SOGGETTIVO 4

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 23/03/2023 da Tonelli Chiara.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento 4
Articolo 2 – Definizioni e disposizioni generali 4
Articolo 3 – Presupposto del canone 5
Articolo 4 - Soggetto passivo 5
CAPO II – PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO 5
Articolo 5 - Funzionario Responsabile 5
Articolo 6 - Domanda di concessione o autorizzazione 5
Articolo 7 - Istruttoria e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione 6
Articolo 8 - Titolarità della concessione/autorizzazione e subentro 7
Articolo 9 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione 7
Articolo 10 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione 8
Articolo 11 - Rinnovo della concessione o autorizzazione 8
CAPO III – TARIFFE E ACCERTAMENTO 8
Articolo 12 - Tariffe 8
Articolo 13 - Accertamento e riscossione coattiva 9
Articolo 14 - Sanzioni 9
Articolo 15 – Rimborsi e compensazione 9
Articolo 16 - Attività di recupero 10
CAPO IV – DILAZIONI DI PAGAMENTO 10
Articolo 17 - Dilazioni di pagamento 10
Articolo 18 - Differimento termini di versamento 10
TITOLO II – PUBBLICITA' E AFFISSIONI 10
CAPO I – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA 10
Articolo 19 - Tipologia degli impianti pubblicitari 10
Articolo 20 – Autorizzazioni 10
Articolo 21 - Modalità di applicazione del canone 10
Articolo 22 - Pagamento del canone 11
Articolo 23 - Rimozione anticipata 11
Articolo 24 - Divieti e limitazioni 11
Articolo 25 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti 11
Articolo 26 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari 12
Articolo 27 – Definizione di insegna d'esercizio 12
Articolo 28 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere 12
Articolo 29 - Mezzi pubblicitari vari 12
Articolo 30 – Riduzioni 13
Articolo 31 - Esenzioni 13
CAPO II - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 14
Articolo 32 - Tipologia degli impianti delle affissioni 14
Articolo 33 - Servizio delle pubbliche affissioni 14
Articolo 34 - Impianti privati per affissioni dirette 14
Articolo 35 - Modalità delle pubbliche affissioni 14
Articolo 36 - Diritto sulle pubbliche affissioni 14
Articolo 37 – Materiale pubblicitario abusivo 15
Articolo 38 - Riduzione del diritto 15
Articolo 39 - Esenzione dal diritto 15
Articolo 40 - Pagamento del diritto 15
Articolo 41 - Norme di rinvio 15
TITOLO III – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 15
Articolo 42 – Disposizioni generali 15
Articolo 43 - Tipologie di occupazioni 16
Articolo 44 - Occupazioni abusive 16
Articolo 45 - Obblighi del concessionario 16

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 23/03/2023 da Tonelli Chiara.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Articolo 46 - Durata dell'occupazione 16
Articolo 47 - Classificazione delle strade..... 16
Articolo 48 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni 17
Articolo 49 - Modalità di applicazione del canone 17
Articolo 50 - Agevolazioni..... 18
Articolo 51 - Esenzioni..... 18
Articolo 52 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti 19
Articolo 53 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee..... 19
TITOLO IV – CANONE MERCATALE..... 19
Articolo 54 – Disposizioni generali 19
Articolo 55 - Domanda di occupazione 19
Articolo 56 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone..... 20
Articolo 57 - Classificazione delle strade..... 20
Articolo 58 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni 20
Articolo 59 - Occupazioni abusive 20
Articolo 60 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti 21
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI..... 21
Articolo 61 - Contenzioso 21
Articolo 62 - Regime transitorio 21
Articolo 63 - Trattamento dei dati personali 21
Articolo 64 - Entrata in vigore 21

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 23/03/2023 da Tonelli Chiara.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

CAPO I – AMBITO OGGETTIVO E SOGGETTIVO

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale unico, di seguito "il canone", così come previsto dall'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il predetto canone sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA) nonché il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune ed infine il canone mercatale.
3. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
4. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.

Articolo 2 – Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
    a. *occupazione*: l'occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, quali strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti;
    b. *concessione o autorizzazione:* atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
    c. *canone:* il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b);
    d. *tariffa:* rappresenta l'importo unitario di base per la determinazione quantitativa del canone sub c).
2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
3. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.
4. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.
5. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Servizi. In particolare, dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico
6. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.
7. Per le occupazioni o installazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 23/03/2023 da Tonelli Chiara.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

8. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
9. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.

Articolo 3 – Presupposto del canone

1. Il presupposto del canone è:
   a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
   b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Il Canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio.
3. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi, in qualsiasi forma, nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
4. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari (comma 1 lett. b) esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni (comma 1 lett. a).

Articolo 4 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
4. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice civile.
5. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art.1180 del codice civile al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del Codice civile.

CAPO II – PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO

Articolo 5 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi con atto di organizzazione interna dell'Ente.
2. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario, salva la competenza esclusiva dell'Ente per quanto all'emissione dei provvedimenti di autorizzazione e/o concessione.

Articolo 6 - Domanda di concessione o autorizzazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.
2. Allo stesso modo, chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie che integrino il presupposto del canone (tra cui in via esemplificativa ma non esaustiva, installare cartelli, targhe, striscioni, distribuire volantini, applicare vetrofanie, anche su veicoli etc), deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di autorizzazione.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 23/03/2023 da Tonelli Chiara.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

3. La domanda per occupazioni o pubblicità deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima se permanente o 10 giorni prima se temporanea.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini anzidetti, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione deve contenere:
   a) Generalità complete del soggetto richiedente (residenza, domicilio fiscale, codice fiscale e partita IVA della persona fisica, del titolare dell'impresa individuale richiedente o del legale rappresentante della società, recapiti telefonici e pec se disponibile);
   b) Caratteristiche dell'occupazione che si intende realizzare (ubicazione, delimitazione della superficie di suolo o di spazio pubblico, misura della superficie o estensione lineare, destinazione d'uso, durata dell'occupazione) ovvero della pubblicità (descrizione del mezzo pubblicitario, misura della superficie, ubicazione, durata, decorrenza e frequenza, quando necessaria);
   c) Per le sole occupazioni di suolo, il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
   d) Impegno al rispetto di tutti gli obblighi e disposizioni prescritte nel presente Regolamento e negli altri vigenti sul territorio Comunale, ivi incluso il pagamento del canone che verrà liquidato dall'Ente.
6. Le domande debbono esser corredate dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione o pubblicità.
7. Sono soggette ad autorizzazione o concessione anche le domande a riguardo di fattispecie esenti dal pagamento del canone.
8. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 7 - Istruttoria e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. L'Ente, con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione o di autorizzazione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.
2. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria e, salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, provvede al rilascio della concessione.
3. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.
4. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'istanza, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di cinque giorni dalla data della relativa richiesta. Qualora il parere non venga rilasciato nel termine fissato, lo stesso si intende positivamente espresso.
5. Il responsabile del procedimento, prima del rilascio della concessione o autorizzazione, può richiedere il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 23/03/2023 da Tonelli Chiara.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

6. L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal settore competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la rimessione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.
7. In esito alle risultanze istruttorie la concessione o autorizzazione è rilasciata o negata con provvedimento motivato.
8. L'atto di concessione o autorizzazione contiene in particolare, oltre alla specifica indicazione del destinatario titolare della concessione:
   Durata dell'occupazione/pubblicità, modalità, misura, destinazione;
   Prescrizioni di carattere tecnico amministrativo;
   Ammontare del canone e modalità per la relativa determinazione;
   Adempimenti e obblighi posti a carico del richiedente.
9. Dell'ammontare del canone viene data comunicazione al richiedente - anche tramite l'eventuale competente Concessionario del servizio - con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione.
10. Le concessioni e autorizzazioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.
11. Il provvedimento di concessione o autorizzazione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione, salvo quanto previsto all'articolo 6 comma 8 in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.
12. La concessione o autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
13. Copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli adempimenti di sua spettanza.

Articolo 8 - Titolarità della concessione/autorizzazione e subentro

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la cessione a terzi, né a titolo oneroso né gratuito.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.
3. Ove il subentrante non provveda alla predetta comunicazione, l'occupazione o la pubblicità sono considerate a tutti gli effetti abusive.

Articolo 9 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
   a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
   b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
   c) la violazione del divieto di subconcessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
   a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 23/03/2023 da Tonelli Chiara.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e richiesta entro i successivi 90 giorni di proseguire la concessione da parte del Curatore o liquidatore;
c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 10 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.
3. Il Concessionario, qualora intenda modificare la pubblicità o l'uso del suolo, deve inviare preventiva istanza di autorizzazione all'ufficio competente, seguendo la medesima procedura prevista per il rilascio dell'originaria autorizzazione o concessione.

Articolo 11 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza su istanza dell'interessato. Le autorizzazioni pubblicitarie permanenti si rinnovano automaticamente, salvo disdetta del titolare da inviare almeno trenta giorni prima della scadenza.
2. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
3. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo e gli estremi del provvedimento concessorio.
4. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

CAPO III – TARIFFE E ACCERTAMENTO

Articolo 12 - Tariffe

1. La Giunta Comunale stabilisce annualmente le tariffe del canone unico sulla base della tariffa standard di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019. Qualora la deliberazione non sia assunta entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione, si intendono prorogate le tariffe deliberate per l'anno precedente.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
   a) classificazione delle strade;
   b) superficie del mezzo pubblicitario o dell'occupazione e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
   c) durata dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario;
   d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
   e) altri criteri specificamente individuati dalla Giunta Comunale
3. La Giunta Comunale determina i coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, riferiti ai precedenti punti b), d) ed e), nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione.
4. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:
   a) Giornaliera: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata inferiore all'anno.
   b) Annuale: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore ad un anno solare. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero.
5. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie annuali, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 23/03/2023 da Tonelli Chiara.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

dell'esposizione pubblicitaria. Qualora l'occupazione o l'esposizione inizi nel corso dell'anno, per tale anno l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese.

6. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria.

Articolo 13 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 14 - Sanzioni

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi di legge, salva l'applicazione del ravvedimento operoso.
2. Per le occupazioni e la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile come previsto dall'art. 1, comma 821, lett. g) L. 160/2019;
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica altresì la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione ed il ripristino del suolo sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 15 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 23/03/2023 da Tonelli Chiara.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

4. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi legali ex art. 1284 cod. civ., calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell'eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.
5. Non si procederà al rimborso di somme pari o inferiori ad euro 12,00, al netto degli interessi maturati.

Articolo 16 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,00.

CAPO IV – DILAZIONI DI PAGAMENTO

Articolo 17 - Dilazioni di pagamento

1. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento per la disciplina delle Entrate.

Articolo 18 - Differimento termini di versamento

1. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, può sospendere e/o differire i termini di versamento stabiliti nel presente Regolamento per situazioni particolari.

TITOLO II – PUBBLICITA' E AFFISSIONI

CAPO I – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 19 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Regolamento del sistema informativo e pubblicitario approvato con deliberazione n. 9 del 24.02.2018 che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

Articolo 20 – Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone, secondo le disposizioni di cui all'art. 23 D.Lgs. 285/1992 e all'art. 53 D.P.R. 495/1992 (Codice della Strada e relativo Regolamento).
2. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale deve altresì rispettare le prescrizioni, tecniche e ambientali, previste dal Regolamento del sistema informativo e pubblicitario approvato con deliberazione n. 9 del 24.02.2018.

Articolo 21 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura geometrica piana nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 23/03/2023 da Tonelli Chiara.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 22 - Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno per le pubblicità permanenti, fatta eccezione per il primo anno di applicazione il cui termine è posticipato al 31 maggio 2021, e per le pubblicità temporanee prima dell'inizio della diffusione del messaggio pubblicitario.
2. Per eventuali concessioni di rateizzazioni, si rimanda a quanto stabilito dal Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

Articolo 23 - Rimozione anticipata

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 24 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta sono vietati.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 25 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con addebito delle spese al soggetto passivo.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 23/03/2023 da Tonelli Chiara.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Articolo 26 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che il pagamento del canone sani l'irregolarità della pubblicità.

Articolo 27 – Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Se la superficie dell'insegna supera i 5 metri quadrati, il canone è dovuto per l'intera superficie.
3. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede di un esercizio commerciale, di un'industria, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, ma non l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne pubblicitarie, non esenti, tutte quelle che soddisfano non solo detta funzione identificativa ma anche quella di promuovere la domanda dei beni venduti o dei servizi offerti o di migliorare l'immagine del soggetto passivo.

Articolo 28 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
4. La Giunta Comunale può stabilire che la tariffa si determini per categorie di veicoli, indipendentemente dalla superficie occupata dalla pubblicità.

Articolo 29 - Mezzi pubblicitari vari

1. La Giunta Comunale può stabilire maggiorazioni tariffarie per:
   a) la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati;
   b) la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, applicando una maggiorazione alla tariffa standard giornaliera del canone fino a 4 punti percentuali per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito;
   c) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 23/03/2023 da Tonelli Chiara.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

2. La Giunta Comunale può stabilire una riduzione sulla tariffa standard giornaliera del canone fino al 50 per cento per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili.

Articolo 30 – Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
   a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
   b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
   c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 31 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
   a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
   b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
   c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
   d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
   e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
   f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
   g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
   h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
   i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e a loro stessi riferiti, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
   j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
      1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
      2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
      3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
   k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli di proprietà dell'impresa e da essa utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi. Non sono esenti i veicoli che espongano marchi diversi da quelli dell'impresa proprietaria del veicolo.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 23/03/2023 da Tonelli Chiara.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

CAPO II - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 32 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è determinata dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.

Articolo 33 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni costituiscono servizio pubblico di esclusiva competenza comunale.
2. Ogni affissione direttamente eseguita da terzi è considerata abusiva.

Articolo 34 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 35 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, ovvero nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del canone secondo l'importo stabilito dalla Giunta Comunale.
9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 36 - Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone stabilito con delibera dalla Giunta Comunale.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 23/03/2023 da Tonelli Chiara.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Articolo 37 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 38 - Riduzione del diritto

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
   a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
   b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbiano scopo di lucro;
   c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
   d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
   e) per gli annunci mortuari;
2. La riduzione del diritto è esclusa se il manifesto riporta, oltre ai soggetti di cui al comma precedente, anche l'indicazione di sponsor commerciali.

Articolo 39 - Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
   a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
   b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
   c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
   d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
   e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
   f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 40 - Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Articolo 41 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano si applicano le disposizioni di cui al Titolo II, Capo I, oltre a quanto previsto in via generale dal Titolo I.

TITOLO III – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 42 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 23/03/2023 da Tonelli Chiara.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonchè le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.

Articolo 43 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
   a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
   b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 44 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
   - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
   - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 45 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
   a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
   b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
   c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
   d) versamento del canone alle scadenze previste.

Articolo 46 - Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 47 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in tre zone (Zona A: centro abitato – Zona B: zona limitrofa – Zona C: zona periferica), come da allegato A.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 23/03/2023 da Tonelli Chiara.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti zone, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla zona A.
3. Alle strade appartenenti alla zona A viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di zona B è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla zona A. La tariffa per le strade di zona C è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla zona A.

Articolo 48 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:
   - dalle ore 7 alle ore 20;
   - dalle ore 20 alle ore 7.

Articolo 49 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari[1], con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
7. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro 1[2]. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31

[1] In realtà la normativa non contempla i metri lineari, ma questi sono necessari per le occupazioni con condutture, diverse dai servizi in rete.
[2] La tariffa è di € 1,50 per i Comuni fino a 20.000 abitanti.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 23/03/2023 da Tonelli Chiara.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

dicembre dell'anno precedente[3]. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Articolo 50 - Agevolazioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
   a) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte di un terzo;
   b) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 60 per cento;
   c) per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 60 per cento. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;
   d) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento; inoltre per tali occupazioni, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq e del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq;
   e) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
3. Gli esercizi commerciali ed artigianali del centro storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
   a) 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
   b) 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
   c) 100 per cento per durata dei lavori oltre i sei mesi fino ad un anno.

   Le agevolazioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

Articolo 51 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
   a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
   b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
   c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
   d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
   e) le occupazioni di aree cimiteriali;
   f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
   g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
   h) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;

[3] Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nel territorio comunale.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE,
e stampato il giorno 23/03/2023 da Tonelli Chiara.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

i) le occupazioni realizzate per iniziative culturali e sportive patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti[4];
j) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;
k) vasche biologiche;
l) tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
m) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
n) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
o) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
p) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
q) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
r) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
s) le occupazioni per operazioni di trasloco e manutenzione del verde (ad. Esempio potatura di alberi con mezzi meccanici o automezzi operativi di durata non superiore alle 6 ore.

Articolo 52 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno, ad eccezione del primo anno di applicazione per il quale la scadenza è prevista per il 31 maggio 2021. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate secondo le modalità previste dal vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

Articolo 53 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate secondo le modalità previste dal vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali.
2. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.

TITOLO IV – CANONE MERCATALE

Articolo 54 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate e ai posteggi.

Articolo 55 - Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento dei Mercati e dei Posteggi approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 05.01.2017 e dal Disciplinare del mercato contadino approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 03.11.2017.

[4] Si veda, art. 1, comma 832 lett. b) Legge n. 160 del 2019

COPIA CARTACEA DEL ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 23/03/2023 da Tonelli Chiara.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Articolo 56 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
   a) classificazione delle strade;
   b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
   c) durata dell'occupazione;
   d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
   e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 57 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in tre zone, (Zona A: centro abitato – Zona B: zona limitrofa – Zona C: zona periferica), come da allegato A.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti zone, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla zona A.
3. Alle strade appartenenti alla zona A viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di zona B è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla zona A. La tariffa per le strade di zona C è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla zona A.

Articolo 58 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 34 per cento sul canone complessivamente determinato.
5. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 59 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
   - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
   - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 23/03/2023 da Tonelli Chiara.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 60 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno, ad eccezione del primo anno di applicazione la cui scadenza è fissata al 31 maggio 2021. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto-legge n. 193 del 2016.
6. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate secondo le modalità previste dal vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 61 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria, trattandosi di entrata patrimoniale e non tributaria.

Articolo 62 - Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità delle previsioni dell'articolo 6 del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria il responsabile del procedimento potrà:
   a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
   b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.
3. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.
4. I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone unico calcolati in base al presente regolamento.

Articolo 63 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

Articolo 64 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 23/03/2023 da Tonelli Chiara.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.